



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/02/2003

=====

ADDI' 08/02/2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIONITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMFILI	Massimo	Presidente	MARCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELE	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - DI STEFANO TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 67

Oggetto:

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra GLAXOSMITHKLINE SpA e la Regione Lazio per una collaborazione per la sperimentazione di modelli gestionali innovativi di telemedicina a favore di pazienti affetti da sindromi pneumologiche e cardiologiche.



67 - 8 FEB. 2008 *llg*

OGGETTO: Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra GLAXOSMITHKLINE SpA e la Regione Lazio per la collaborazione per la sperimentazione di modelli gestionali innovativi di telemedicina a favore di pazienti affetti da sindromi pneumologiche e cardiologiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale "e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende implementare un nuovo modello di clinical governance per garantire continuità assistenziale ospedale-territorio attraverso un riconoscimento all'assistenza territoriale del ruolo primario per la cura di patologie croniche, e riservando all'assistenza ospedaliera la specializzazione per patologie acute;

VISTA la DGR del 3 agosto 2007, n. 628 "Approvazione di un progetto sperimentale di telemedicina per pazienti affetti da sindromi pneumologiche e cardiologiche. Incarico all'ARES 118 di realizzare lo studio di fattibilità della sperimentazione";

CONSIDERATO che il progetto "Sperimentazione gestionale di un servizio di tele monitoraggio domiciliare a pazienti con BPCO e scompenso cardiaco cronico", allegato alla sopra citata DGR 628/2007 prevede l'utilizzo, al fine del monitoraggio domiciliare di una coorte di 1000 pazienti, di strumenti di telemonitoraggio (una web-cam, view-cam o videotelefono in funzione delle disponibilità che la rete offre sul territorio) e di rilevatori di parametri vitali diversificati a seconda della patologia di base;

CONSIDERATO che, in adempimento alla medesima DGR, l'ARES 118 con propria deliberazione del 28 novembre 2007, n. 668, ha prodotto un piano di fattibilità per la sperimentazione di utilizzo della telemedicina a favore di pazienti affetti da BPCO e SCC;

CONSIDERATO che la GLAXOSMITHKLINE SpA è un'azienda farmaceutica impegnata in Italia nella ricerca, nella scoperta, nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione dei farmaci e nella divulgazione delle conoscenze scientifiche per il miglioramento della salute umana e della qualità della vita dei cittadini;

CONSIDERATO che la Regione Lazio e la GLAXOSMITHKLINE SpA, riconoscono ciascuna parte portatrice di esperienze e competenze specifiche, che intendono condividere allo scopo di tutelare la salute pubblica, attraverso la valorizzazione delle Istituzioni e dei professionisti a ciò deputati;



67 - 8 FEB. 2008 *ly*

VISTA la nota del 7 dicembre 2007 con la quale la GLAXOSMITHKLINE SpA dichiara il proprio interesse a collaborare al progetto sperimentale relativo a nuove modalità di teleassistenza, per pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva e scompenso cardiaco cronico;

VISTO l'allegato schema-tipo di convenzione, che definisce gli ambiti di collaborazione delle parti e i rispettivi onori;

VISTO che, come riportato all'art.1 dello schema-tipo di convenzione, GLAXOSMITHKLINE SpA erogherà a Regione Lazio, per i fini di cui alla 628/2007, un contributo liberale in attrezzature per il tele monitoraggio domiciliare pari a euro duecentomila;

CONSIDERATO che lo schema-tipo di convenzione non prevede oneri di carattere economico a carico della Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema-tipo di convenzione tra GLAXOSMITHKLINE SpA e Regione Lazio, allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione, per una collaborazione volta a garantire continuità assistenziale a favore di pazienti affetti da patologie croniche;

RITENUTO che il presente atto non debba essere sottoposto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente accolte, all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare lo schema-tipo di convenzione tra GLAXOSMITHKLINE SpA e Regione Lazio di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione;

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\mpetriagg\LC





**ALLEGATO 1**

**CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO LIBERALE**

**TRA**

**GLAXOSMITHKLINE SPA** con sede legale in Verona, Via A. Fleming 2, C.F./P.I./Iscr. Registro Imprese di Verona n. 00212840235, capitale sociale € 65.250.000,00 int. vers., in persona di Giuseppe Recchia (di seguito "GSK")

**E**

**Regione Lazio**, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 ROMA, C.F. 80143490581 in persona del rappresentante legale, Direttore Regionale Programmazione Sanitaria. Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (di seguito "CONTROPARTE")

**Premesso che:**


- CONTROPARTE è Regione Lazio della Repubblica Italiana. Essa, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, come previsto dall'art. 7 Capo I del proprio Statuto;
- CONTROPARTE ha avviato con delibera di giunta regionale del 3 agosto 2007, n. 628 un progetto sperimentale di telemedicina per pazienti affetti da sindromi pneumologiche e cardiologiche che ha lo scopo di realizzare una sperimentazione gestionale di un servizio di telemonitoraggio domiciliare a pazienti con BPCO e scompenso cardiaco cronico (d'ora innanzi Progetto);
- tale Progetto verrebbe attuato da CONTROPARTE in completa autonomia -sia sotto il profilo ideativo che gestionale - reperendo le risorse necessarie per il sostegno delle attività previste dal Progetto mediante richiesta di supporto economico a terzi, e, nel caso di specie a GSK;
- GSK ha valutato le caratteristiche del Progetto, di cui sono emersi l'elevato valore socio-sanitario nonché scientifico e dichiara pertanto di condividere gli obiettivi generali e le finalità dello stesso;
- GSK intende quindi erogare un contributo liberale finalizzato alla realizzazione del Progetto alle condizioni di seguito pattuite.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1- Oggetto**

GSK eroga a CONTROPARTE un contributo liberale pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA inclusa, finalizzato a sostenere l'esecuzione del Progetto elaborato da CONTROPARTE, da corrispondere in soluzione unica alla sottoscrizione della presente Convenzione.





Il contributo in oggetto verrà erogato da GSK sotto forma di acquisto e messa a disposizione di beni da fornitore terzo.

Detti beni saranno acquistati da GSK presso un fornitore specializzato a mezzo contratto a favore di terzi, il quale provvederà:

- a consegnarli direttamente a controparte;
- è l'unico soggetto al quale fare riferimento al fine di ottenere informazioni relative al bene;
- emette le eventuali certificazioni di sicurezza e/o conformità alle vigenti normative, nonché le relative licenze d'uso;
- è l'unico responsabile per i vizi o difetti del bene;

#### **Art. 2- Oneri di CONTROPARTE**

Sarà onere di CONTROPARTE porre in essere e realizzare, in completa autonomia e sotto la propria integrale cura e responsabilità, tutto quanto necessario ed utile per la piena esecuzione del Progetto in conformità a quanto precisato all'Allegato B) alla presente Convenzione.

La titolarità di ogni diritto sui risultati ottenuti attraverso il Progetto spetterà integralmente a CONTROPARTE.

CONTROPARTE si impegna ad utilizzare il contributo liberale erogato da GSK esclusivamente per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione del Progetto.

CONTROPARTE avrà l'onere di garantire la corretta gestione amministrativo-contabile dei beni ricevuti a titolo di contributo liberale per le attività previste all'interno del Progetto.

Ove lo desidera, CONTROPARTE potrà utilizzare denominazione e logo di GSK nelle sedi, forme e modi che riterrà più opportuni per rendere noto a terzi il supporto offerto nell'ambito del Progetto, dovendosi ritenere tale utilizzo sin d'ora autorizzato da parte di GSK.

#### **Art. 3- Responsabili delle Parti**

Ciascuna delle parti nomina quali responsabili della corretta esecuzione, gestione e della presente Convenzione i signori:  
Onofrio Palombella (d'ora innanzi "Responsabile GSK");  
Il Direttore Regionale Programmazione Sanitaria. Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (d'ora innanzi "Responsabile CONTROPARTE").

#### **Art. 4- Durata**

Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e andrà a scadere al termine del Progetto fissato per il 31.12.2008.



**Art. 5- Responsabilità**

CONTROPARTE condurrà il Progetto in totale autonomia ed indipendenza ed esonera e manleva GSK da ogni responsabilità per danni, di qualsiasi natura, subiti da esso stesso, dai propri dipendenti e/o collaboratori, nonché da eventuali Terzi coinvolti nell'esecuzione del Progetto.

**Art. 6- Risoluzione per inadempimento**

In considerazione della natura liberale del contributo, GSK non avrà facoltà di risolvere il presente contratto e ripetere quanto già versato a CONTROPARTE.

**Art. 7- Foro Competente**

Per ogni e qualsiasi controversia inerente alla interpretazione e/o applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. La legge applicabile è quella italiana.

**Art. 8- Varie**

Si precisa che ogni convenzione, derogativa o complementare al presente accordo, dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Il presente contratto sostituisce ed annulla ogni e qualsiasi precedente accordo riguardante le attività sopra richiamate.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Verona, li \_\_\_\_\_

**GlaxoSmithKline SpA**  
VP Direzione Medica e Scientifica  
Giuseppe Recchia

firma \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma, li \_\_\_\_\_

**CONTROPARTE**

Qualifica \_\_\_\_\_  
nome/cognome \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



ATC  
REC  
VITA